



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

## **n. 37 del 22 ottobre 2001**

### **Sommario**

- **Aggregazioni personale della Polizia Postale e Telecomunicazioni presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria: il Siulp chiede spiegazioni**
- **Interessi legali e rivalutazione economica: i benefici non competono in caso di somme maturate a seguito di promozioni**
- **Riunioni sindacali nei locali di pertinenza dell'Amministrazione**
- **Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative: quesito (art. 78 L. 121/81)**
- **Importante: sicurezza sul lavoro, risponde il datore di lavoro**
- **Terrorismo internazionale: un reato specifico e maggiori poteri di indagine**
- **Indennità vigilanza scalo FS e trasferta – il Dipartimento risponde al Siulp**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ**

**Aggregazioni personale della Polizia Postale e Telecomunicazioni presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria: il Siulp chiede spiegazioni**

Con nota n. 557/RS/01/58/4181 del 6 ottobre 2001 il Dipartimento spiega le motivazioni delle aggregazioni: esigenze straordinarie.

“Si fa riferimento ai contatti telefonici con codesta Segreteria Nazionale relativi alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre u.s., delle aggregazioni del personale della Polizia Postale e Telecomunicazioni presso le Questure.

A riguardo, si fa presente che le aggregazioni di quel personale presso uffici della Polizia Ferroviaria, disposte successivamente al rientro degli interessati presso le articolazioni della Polizia Postale, vanno messe in relazione alle esigenze straordinarie scaturite dall'evoluzione delle vicende internazionali di domenica 7 ottobre e sono destinate ad intensificare i controlli antiterrorismo nell'ambito degli scali ferroviari, così come avvenuto anche per gli uffici della Polizia di Frontiera.”

**Interessi legali e rivalutazione economica: i benefici non competono in caso di somme maturate a seguito di promozioni**

Di seguito la circolare ministeriale n. 557/RS/01/1/2209 dell'11 ottobre 2001.

“Si fa riferimento alla nota n. 265/01, datata 11 giugno u.s. e relativa all'oggetto. Il Servizio TEP e Spese Varie della direzione Centrale del Personale, circa l'eventuale corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate al personale della Polizia di Stato a seguito di promozione, ha richiamato le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCI/5314/27720/0.2 del 26/11/86 e n. UCI/40757/27720/0/2 del 24/8/88.

Queste circolari forniscono chiarimenti sui criteri da adottare per il riconoscimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro dei dipendenti pubblici tardivamente soddisfatti dalle Amministrazioni di appartenenza e specificano le ipotesi nelle quali dette corresponsioni sono dovute.

Quanto richiesto da codesta Segreteria – relativo a somme liquidate a seguito di promozione – non rientra nelle suddette ipotesi e pertanto quel servizio non può procedere alla attribuzione dei richiesti emolumenti.

Inoltre è stato rappresentato che l'emanazione di provvedimenti economici e i relativi adeguamenti stipendiali vengono adottati nei termini previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 702/92

concernente il regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 legge n. 241/90, ma essi conseguono all'adozione di "precedenti" provvedimenti di natura giuridica che si perfezionano con il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio".

**Riunioni sindacali nei locali di pertinenza dell'Amministrazione**

Il Dipartimento risponde al Siulp: si riporta di seguito la circolare ministeriale n. 557/RS/1/29/4038 del 10 ottobre 2001.

"Continuano a pervenire quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 82 della legge 121/81 per la parte che detta la disciplina delle riunioni sindacali in ambienti di pertinenza dell'Amministrazione.

Al riguardo si ribadisce che, alle condizioni dettate dallo stesso art. 82, la possibilità di riunirsi in ambienti di pertinenza dell'Amministrazione è riconosciuta agli appartenenti alla Polizia di Stato.

È pertanto preclusa la partecipazione alle stesse riunioni di persone estranee alla Polizia di Stato.

In relazione a quanto precede le SS.LL. vorranno personalmente impartire direttive perché vengano adottate tutte le misure per una puntuale ed uniforme applicazione nei termini indicati dall'art. 82 della legge 121/81.

**Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative: quesito (art. 78 L. 121/81)**

Ci viene chiesto un chiarimento sull'art. 78 della 121, ed in particolare se il soggetto attivo del reato debba essere necessariamente un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, o comunque del Dipartimento della P.S. , o possa essere, anche un'autorità amministrativa.

L'articolo 78 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il contenuto di tale norma, di cui, evidentemente, il legislatore ha sentito la necessità di introduzione nel nostro sistema positivo, ha diretto riferimento all'art. 1 della Legge 11 giugno 1974, n. 253 (45), che dice: gli appartenenti al Corpo delle Guardie di istituto e, in particolare, non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere

adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.

La disposizione di cui al citato art. 1 della Legge 253/1974, sfornita di apposita ed esplicita sanzione penale, si presentava, per ciò stesso, carente e non sempre la giurisprudenza di merito è stata uniforme nell'inquadrare la sua violazione in una ben individuata ipotesi di delitto contro la Pubblica Amministrazione, commesso da pubblico ufficiale.

Con l'entrata in vigore della l. 121/81, invece, l'utilizzazione arbitraria di prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della P.S. costituisce, sotto il profilo penale, una certezza giuridica, che deve essere apprezzata sia per la garanzia che offre a detto personale e sia per la maggiore tutela che dà prestigio dell'Amministrazione e all'interesse dello Stato, che ha il diritto di non vedere distolti i propri dipendenti dai compiti che la legge ad essi destina.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale, nella sua più larga accezione sia rappresentante dell'Amministrazione della P.S. che di altre amministrazioni o Autorità dello Stato.

Le attività in contrasto con i compiti di istituto sono indicate dall'art. 1 della legge 253/74, ma solo in via generale ed esemplificativa, in quanto, in dette attività, sono da comprendersi tutte quelle che, direttamente o indirettamente, possono sottrarre l'appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a detti compiti.

Il dolo è specifico perché l'azione del soggetto attivo del reato deve tendere a realizzare un profitto proprio od altrui.

La ipotesi di maggiore gravità cui fa rinvio il legislatore potrebbe essere, ad esempio, quella prevista dall'art. 317 C.P. (46). *Fonte (L. Mone "L'ordinamento del personale" Laurus Robuffo)*

**Importante:  
sicurezza sul  
lavoro,  
risponde il datore  
di lavoro**

Il datore di lavoro è penalmente responsabile degli infortuni occorsi al lavoratore anche se causati da una condotta colposa del lavoratore stesso.

Lo ha affermato la quarta sezione penale della Corte di Cassazione in una sentenza recentemente depositata (la n. 132/2001). Secondo la Cassazione infatti, l'affidamento alla competenza ed esperienza del lavoratore "non scagiona, per il fatto che chi è

responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui”.

In altri termini, ha chiarito la Corte, l’errore sulla legittima aspettativa non è invocabile “anche per la mancata attività diretta a evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità in concreto di impedirlo”.

D’altro canto, la Corte ha messo in luce come lo scopo della normativa antinfortunistica sia di salvaguardare l’incolumità fisica del lavoratore “non da rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze e disubbidienze alle istruzioni ricevute, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Questo, dunque, il principio di diritto formulato dalla Cassazione: “nel caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o inefficacia di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento”.

**Terrorismo internazionale: un reato specifico e maggiori poteri di indagine.**

Nella seduta del 18 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e dei Ministri della Giustizia, Castelli e dell’Interno, Scajola un decreto-legge recante “misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto dei reati commessi per finalità di terrorismo internazionale”.

Le misure contenute nel provvedimento riflettono la necessità di elevare il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela preventiva che consentano:

- di attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati ed Organismi esteri o internazionali non riconducibili alla figura criminosa di associazione terroristica prevista attualmente dal codice penale; in particolare è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale;
- di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendone l’applicabilità ai delitti con finalità di terrorismo;
- di estendere alle attività antiterrorismo le norme che rendono

possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, ecc) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro e le operazioni "sotto-copertura", nonché le perquisizioni di edifici o blocchi di edifici.

Viene prevista inoltre la possibilità di utilizzare anche nelle ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.

**Indennità  
vigilanza scalo FS  
e trasferta: il  
Dipartimento  
risponde al Siulp**

"Con riferimento alla nota n. 557/RS/01/20-3389 del 24 settembre 2001, si fa presente che i fondi necessari a soddisfare le competenze per i servizi prestati dal personale della Polizia Ferroviaria per il periodo aprile-agosto 2000, per i quali quest'Ufficio ha già provveduto ad emettere gli ordini di accreditamento in favore delle Prefetture, sono attualmente disponibili presso le locali Tesorerie Provinciali dello Stato, come da notizie assunte per le vie brevi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si rappresenta, inoltre, che per le competenze relative al periodo settembre-marzo 2000, in data 22 maggio c.a. si è già provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la riassegnazione delle somme necessarie, già versate dalle F.S. SpA, mentre per le competenze relative ad aprile-giugno 2001, si è in attesa del versamento da parte delle F.S. SpA. Inoltre, si rappresenta che, allo scopo di risolvere i continui ritardi dovuti all'attuale procedura di pagamento delle citate indennità, è stato richiesto all'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento di proporre una modifica della vigente normativa".

**Convenzione  
Siulp-EuroCQ**

Con circolare Prot. N. 333-G/X.4-1 del 21 dicembre 2000, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha reso noto a tutti gli Uffici dell'Amministrazione della P.S. di aver stipulato la prima convenzione che consente l'erogazione, agli appartenenti all'Amministrazione stessa, di prestiti con delegazione di pagamento da parte del gruppo Ktesios Cessione del Quinto S.p.A.: in questo ambito EuroCQ è esclusivista per le Forze di Polizia.

Ma, grazie alla nota convenzione, agli iscritti Siulp sono riservate condizioni speciali, riportate analiticamente nei prospetti riepilogativi che trasmettiamo in allegato e che troverete affissi in tutte le bacheche Siulp.

**SIULP**

in convenzione con


 Numero verde  
 800 75.44.45

 Uffici operativi  
 di settore  
 per la Polizia di Stato

 Ancona  
 Bari  
 Bologna  
 Cagliari  
 Catania  
 Civitavecchia  
 Cosenza  
 Firenze  
 Genova  
 La Spezia  
 Milano  
 Napoli  
 Olbia  
 Palermo  
 Sassari  
 Taranto  
 Torino  
 Trapani  
 Udine  
 Venezia

 AFFILIATO KTESIOS  
 UNICA AGENZIA  
 DI SETTORE  
 PER LA POLIZIA  
 DI STATO

**VERDE**  
**800 75 44 45**

 www.  
**eurocq.it**

## I finanziamenti facili, rapidi ed economici

### Finanziamento 1

# CESSIONE DEL QUINTO

GARANTITE INPDAP

Ecco alcuni esempi

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
10.000.000	212.000	127.000
15.000.000	318.000	189.000
20.000.000	424.000	254.000
25.000.000	530.000	320.000
30.000.000	619.000	385.000
35.000.000	718.000	448.000
40.000.000	825.000	504.000
45.000.000	938.000	569.000
50.000.000	985.000	625.000

Alle suddette rate vanno aggiunti i costi minimi delle garanzie INPDAP, che sono del 2% su 5 anni e del 3,5% su 10 anni. Fogli analitici esposti in agenzia.

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,300% (riferito al periodo lug./sett. 2001)

### Finanziamento 2

# PRESTITO CON DELEGA

Icon Circolare del Ministero dell' Interno n. 3336/X4.1 del 21/12/2000

Ecco alcuni esempi

NETTO	in 36 mesi	in 48 mesi	in 60 mesi
7.000.000	235.000	189.000	163.000
9.000.000	300.000	242.000	201.000
12.000.000	406.000	322.000	278.000
18.000.000	627.000	492.000	418.000
22.000.000	737.000	592.000	508.000
24.000.000	795.000	647.000	540.000
27.000.000	897.000	718.000	625.000
32.000.000		845.000	740.000
37.000.000		975.000	850.000
41.000.000			905.000

Esempi calcolati su un dipendente con 30 anni di età e 10 anni di servizio. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 14,420%, e comunque non supera il TAEG previsto per legge (comprensivo di tutti i costi e oneri e quindi anche delle polizze assicurative). I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre lug./sett. 2001)

*Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.*

 Direzione generale  
 di Roma  
 Lungotevere di Pietra Papa, 21  
 00146 Roma  
 telefono 06 55381111  
 numero verde 800 75.44.45

 Agenzia di settore 1  
 Milano  
 via Giacomo Leopardi, 14  
 20123 Milano  
 telefono 02 43911423  
 fax 02 43317782

 Agenzia di settore 2  
 Palermo  
 Via Emerico Amari, 38  
 90100 Palermo  
 numero verde  
 800 75.44.45

 Agenzia di settore 3  
 Trapani  
 Via Nicolò Fabrizi, 3  
 91100 Trapani  
 numero verde  
 800 75.44.45

## ABBIAMO RIDOTTO I TASSI DELLO 0,50%